

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 5 DEL 24.1.2020
PRESENTI: FELICETTI, VANZO, VOLCAN E PETRONE
ASSENTE: BATTISTI

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, COMPRESA LA RISCOSSIONE DELLE STESSE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE VALLE DI FASSA. AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA CONTRATTUALE ALLA ICA SRL DI ROMA FINO AL 30/06/2020 (CIG: 6923847B49)

Premesso che con delibera della Giunta comunale n. 33 del 15.03.2017, esecutiva, sono state approvate le risultanze della gara per la concessione del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada, compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione associata della Polizia locale Valle di Fassa per il periodo 1.12.2017 – 1.2.2020;

Dato atto che successivamente è stato sottoscritto il contratto per detto servizio in data 06 dicembre 2017 rep. n. 2130/a.p.;

Viste le delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali con le quali è stata rinnovata la Gestione Associata del servizio di Polizia Locale “Val di Fassa-Polins de Fascia” fra i Comuni di Moena, Soraga di Fassa, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, per cui nel medesimo servizio rientra anche la gestione esternalizzata della sanzioni, dei verbali amministrativi e la riscossione coattiva;

Dato atto che per il periodo 2020-2025 necessita bandire una gara con evidenza pubblica e considerato che entro la data del 01 febbraio 2020 non sarà possibile individuarne l'affidatario, si procede ad affidare il servizio alla medesima società ICA srl con sede in Roma in Lungotevere, 76, mediante proroga, fino al 30.06.2020, al fine di concludere, entro quella data, il procedimento di gara e per garantire la continuità del servizio, in considerazione dei tempi necessari per la predisposizione degli atti di gara e per l'espletamento della stessa;

Visto l'art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 50 del 2016, stabilisce che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”; analogia previsione è rispettata all'art. 27 della L.P. 2/2016;

Considerato che il contratto del servizio sottoscritto in data 06 dicembre 2017 all'art. 1 prevede testualmente che “La durata dell'affidamento è di n. 36 (trentasei) mesi con inizio il 01.02.2017 e comunque con termine al 01.02.2020 salvo eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, così come previsto dagli artt. 2 e 13 del capitolato tecnico”;

Dato atto che la società ICA srl con sede in Roma in Lungotevere 76, con comunicazione protocollo n. 600 del 22.01.2020, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere alle stesse condizioni fino al 30.06.2020;

Ritenuto quindi necessario procedere all'affidamento con proroga tecnica contrattuale del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA srl, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 fino al 30/06/2020, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto sottoscritto in data 06 dicembre 2017 rep. n. 2130/a.p., stabilendo un corrispettivo su base storica pari ad euro 34.426.23 + iva 22%;

Atteso che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per effetto della sottoscrizione, in data 8 novembre 2019, del Protocollo d'Intesa in materia di finanza

locale per il 2020, con la quale è stato stabilito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, come a livello statale, ovvero 31.3.2020, la gestione finanziaria dell'Ente è soggetta al rispetto delle norme della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio come autorizzato con la medesima intesa;

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., il quale stabilisce in particolare:

- al comma 3 - "Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";
- al comma 5: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018 e con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e dalla legge regionale 1 agosto 2019, n. 3;
- lo Statuto comunale;
- il Contratto dell'affidamento in concessione del servizio gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa rep. n. 2130/a.p. del 6.12.2017;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 recante Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare l'articolo 21, comma 4 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
- il D.Lgs. n. 50 di data 16 aprile 2016;
- la L.P. 2/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2;

Unanime;

DELIBERA

1. Di concedere, mediante proroga tecnica contrattuale, per i motivi rappresentati in premessa/narrativa, il servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni al codice della strada compresa la riscossione delle stesse e della riscossione coattiva della gestione Associata Polizia Locale Valle di Fassa, alla ICA srl, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio 76 fino al 30/06/2020, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al contratto sottoscritto in data 06 dicembre 2017 rep. n. 2130/a.p., avverso un corrispettivo presunto su base storica di euro 34,426.23 + iva 22%;
2. Di dare atto che la società affidataria assume, con l'accettazione della proroga, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. stabilendo altresì che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3 comma 9 bis della citata L. 136/2010;
3. Di inviare copia del presente provvedimento all'affidatario a mezzo Posta Elettronica Certificata;

4. Di impegnare la spesa di cui al punto 1) per complessivi Euro 42.000,00.- al corrispondente cap. 761 del bilancio 2020 in corso di formazione;
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammesso:

- opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.